

CONCESSIONE IN USO DI BOX COMUNALE SU AREE

MERCATALI PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE

AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA

(Delibera di Giunta Comunale n. del)

L'anno duemila....., addì (.....) del mese di,

in Canosa di Puglia, presso la Sede Municipale, in esecuzione della delibera

di Giunta Comunale n. del ;

TRA

il **Comune di Canosa di Puglia** con sede in Piazza Martiri XXIII Maggio n.

5 (C.F. P.IVA), qui rappresentato

dal....., nato a il

....., nella sua qualità di Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente

del Comune che in forza del decreto sindacale di nomina n.del

..... agisce in nome e per conto del Comune di Canosa di Puglia,

(da qui innanzi denominato "Comune");

E

la **Ditta** con sede legale in

....., Via

C.F./P.IVA, qui rappresentata

dal Sig. nato a il

....., legale rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce, (da

qui innanzi denominata "Concessionario");

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 11 Ottobre 2012 avente ad

oggetto "Affidamento in concessione di aree pubbliche per la collocazione di

distributori automatici per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina. Direttive”, venivano impartite indicazioni agli uffici per l’installazione di distributori automatici di acqua alla spina;

- con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ avente ad oggetto ”Affidamento in concessione di aree pubbliche per la collocazione di distributori automatici per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina. Istituzione del servizio e approvazione schema di convenzione”, veniva autorizzato il posizionamento dei punti di distribuzione e disciplinati i contenuti della convenzione;

- in data è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune l’avviso pubblico per la concessione in uso di box su aree mercatali pubbliche per l’installazione di n. 2 (due) distributori automatici di acqua alla spina presso le seguenti aree:

- Piazza Galluppi;

- Area mercatale di Via Bari;

- con determina dirigenziale n. del è stata individuata la ditta a cui concedere in uso i box su aree pubbliche per la collocazione di n. 2 (due) distributori automatici per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina;

- l’iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l’intento di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua della rete idrica, in modo da ridurre il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La concessione è limitata alla superficie interna di ciascun locale ed è soggetta al pagamento del canone di concessione così come fissato con provvedimento _____ n. _____ del _____, soggetto all'aggiornamento ogni due anni su basi ISTAT, nella misura del 75%.

I locali concessi sono i seguenti e sono meglio evidenziate nell'allegata planimetria:

ART. 2

Il Comune autorizza la Ditta _____ ad installare all'interno di ciascun locale un distributore automatico di acqua alla spina.

Ciascun distributore dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- possedere almeno due erogatori distinti che permettano, per ognuno, l'erogazione di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata e non;
- Sistema di pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita fornita direttamente dalla Ditta in modalità prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e in contanti con accettatore di monete e banconote;
- Impianto di videosorveglianza;

Tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati.

ART. 3

E' a carico del Concessionario la realizzazione di tutte le opere e impianti necessari alla installazione del distributore.

Il Concessionario dovrà altresì attivarsi, con oneri a proprio carico, affinché il locale sia fornito dei necessari servizi quali: il contatore di energia elettrica, il contatore acqua, lo scarico collegato alle acque scure con relativo pozzetto a

sifone.

ART. 4

Gli oneri per l'installazione del distributore, nonché il costo dell'energia elettrica e dell'acqua, la voltura dei contatori saranno interamente a carico del

Concessionario, così come:

- costi consumo acqua;
- costi consumo energia elettrica;
- stoccaggio bombole CO2;
- servizio riempimento CO2;
- sistemi videosorveglianza e allarme;
- pulizia della struttura;
- assistenza per eventuali guasti;
- aggiornamenti tecnici;
- manutenzione periodica secondo piano di autocontrollo interno;
- cambio filtri secondo piano di autocontrollo interno;
- sanitizzazione periodica secondo piano di autocontrollo interno;
- analisi batteriologiche presso laboratorio certificato, effettuate con cadenza in base a piano di autocontrollo interno;
- comunicazione alle ASL di avvenuta installazione ed eventuali autorizzazioni;
- ritiro dell'incasso;
- assicurazione su eventuali danni alla struttura;
- obblighi fiscali/amministrativi quali dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva per somministrazione di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici;

· obblighi fiscali/amministrativi come la gestione del libro dei corrispettivi e il relativo versamento dell'IVA sugli introiti;

· grafica del punto acqua comprensiva di istruzioni all'uso, stemma del Comune numero telefono per assistenza tecnica.

Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose. E' a carico del Comune il mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e quant'altro necessario al decoro pubblico) mentre è a carico del concessionario il mantenimento della struttura in concessione. E' inoltre a carico del concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino del locale al termine della concessione.

ART. 5

Il Comune, per quanto di competenza e ferme restando le responsabilità del soggetto gestore, si impegna, a garantire l'erogazione dell'acqua senza interruzioni, ferma l'ottemperanza agli obblighi di pagamento della "consumo dell'acqua potabile contabilizzata" a carico del concessionario nonché di erogazione del servizio de quo senza interruzione da parte del concessionario.

ART. 6

L'ente gestore, è il responsabile della propria acqua potabile e si impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti.

ART. 7

La concessione dell'area di cui trattasi ha durata di anni cinque, decorrenti dalla data di avvio in esercizio del distributore. Prima della sua naturale

scadenza, le Parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo.

ART. 8

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua sia naturale sia gassata al prezzo massimo di € 0,05 al litro e a mantenere invariato questo prezzo per almeno 24 mesi dalla data di inizio dell'erogazione del servizio oltre a mesi _____ secondo quanto proposto in sede di presentazione dell'offerta e relativa aggiudicazione.

Decorso tale tempo il concessionario, previa comunicazione al Comune, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, energia elettrica e CO2, potrà aggiornare il prezzo al litro. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario.

ART. 9

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione proposte da altri soggetti diversi dal concessionario.

ART. 10

Al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa ad esclusione dei lavori eseguiti dal Comune. A garanzia di quanto sopra il Concessionario deposita apposita fidejussione per l'importo di euro 10.000,00. Detta fidejussione, bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella quale deve espressamente

risultare:

1. che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

2. che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione;

3. che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del DLgs n. 163/2006

ART. 11

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguirne direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

ART. 12

Il Concessionario potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura oggetto della presente convenzione, previa comunicazione scritta al Comune e ferme restando anche in capo al nuovo concessionario le verifiche di rito sui requisiti normativamente previsti per la stipula di contratti con la pubblica amministrazione.

ART. 13

Il Concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura.

ART. 14

Il Comune si impegna ad informare gli utenti della presenza del distributore,

con comunicati stampa, volantini ed opuscoli o qualsiasi altra forma pubblicitaria.

ART. 15

Il Concessionario è autorizzato ad esporre, per tutta la durata, eventuali impianti pubblicitari, senza oneri (nessuno escluso) per il Comune. Gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, nel rispetto dei regolamenti comunali e andranno collocati presso il distributore tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta, rimane a totale carico del Concessionario.

ART. 16

Il Concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 17

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

ART. 18

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ART. 19

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione compresa la tassa di registrazione, faranno carico al concessionario, senza diritto di rivalsa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL COMUNE

IL CONCESSIONARIO